

RAPPORTO
della Commissione della Gestione
sul messaggio 22 dicembre 1971 concernente il disegno di decreto
legislativo per il miglioramento delle condizioni di abitazione
nelle regioni di montagna

(del 9 marzo 1972)

Numerose sono le iniziative prese in campo federale e cantonale ed in seguito sancite da precise norme legislative per migliorare le condizioni economiche e sociali dei contadini di montagna.

Fra le stesse, la maggiormente apprezzata è quella concernente il *miglioramento delle condizioni di abitazione*, legge varata dalla Confederazione nel 1951 e che nel nostro Cantone è stata attuata nel 1953 a seguito dell'emanazione del decreto legislativo cantonale del 10 marzo 1953 in applicazione appunto alla precitata legge federale.

Come chiaramente spiegato nel messaggio, l'applicazione della legge federale del 1951 poteva al massimo garantire un sussidio per le spese di costruzione (abitazione migliorata o risanata) in ragione del 25 %, ritenuto un massimo di Fr. 5.000,—.

Analogo sussidio poteva erogare il Cantone, per cui il complessivo aiuto degli enti pubblici ascendeva al 50 %, ritenuto un sussidio massimo di Fr. 10.000,—.

Il sussidio, in casi speciali — quando il beneficiario era una famiglia in condizioni finanziariamente difficili —, poteva aumentare sino ad un massimo del 75 %.

I nostri contadini di montagna hanno fatto largo uso di queste importanti norme legislative e nel Cantone Ticino le abitazioni migliorate risultano essere ben 1632, per un complessivo costo di costruzione di Fr. 40.290.271,— di cui franchi 37.499.967, sussidiabili.

Con effetto 1. gennaio 1971 la Confederazione ha emanato una nuova legge federale per il miglioramento delle condizioni di abitazioni di montagna, legge che è stata completata con le norme di esecuzione consegnate nell'ordinanza del Consiglio federale del 13 gennaio 1971.

Sostanzialmente le nuove disposizioni, pur mantenendo invariate le percentuali di sussidiamento, hanno portato il sussidio riconosciuto da Fr. 5.000,— a Fr. 10.000,—; rispettivamente per le famiglie in condizioni finanziarie particolarmente difficili — come per il passato — il sussidio può essere corrisposto nella misura del 37,5 %.

I Cantoni, se intendono far capo al sussidio federale, devono emanare a norma dell'art. 22 cpv. 2, della legge federale del 20 marzo 1970 le prescrizioni esecutive.

Poichè, come si è potuto dimostrare, l'azione per il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna in passato è stata molto apprezzata dai nostri contadini (tanto che il Ticino, dopo il Vallese, è il Cantone che ha fatto capo in maggior misura ai sussidi previsti dai decreti legislativi federali e cantonali), molto opportunamente il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento delle opere sociali, ha presentato a conclusione del messaggio n. 1783 un decreto legislativo, che la Commissione della Gestione accetta integralmente e raccomanda al Gran Consiglio di accogliere in quanto la sua applicazione avrà riflessi sociali altamente positivi, poichè globalmente i sussidi federali e cantonali possono

ascendere fino al 50 % della spesa di costruzione e con un importo massimo di Fr. 20.000.—. Quindi con le nuove disposizioni i sussidi vengono praticamente raddoppiati.

Per la Commissione della Gestione :

N. Rossi-Bertoni, relatore

**Baggi — Bottani — Camponovo —
Giovannini — Legobbe — Pagani
— Poma — Riva — Taddei**
